

Decreto n. 7 del 09 aprile 2024

Oggetto: Emanazione del Regolamento disciplinare per gli studenti del Conservatorio Statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno.

IL DIRETTORE

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 di approvazione del "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508";

Richiamato il D.M. Università e Ricerca n. 1190 del 14 ottobre 2022, con il quale è stata disposta, con decorrenza 1° gennaio 2023, la statizzazione dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Pietro Mascagni" di Livorno, che ha assunto, con medesima decorrenza, la denominazione di Conservatorio Statale di Musica "Pietro Mascagni";

Visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio Statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno, approvato con Decreto del Direttore Generale del M.U.R. del 29 settembre 2022, n. 1489;

Visto il verbale della seduta del Consiglio Accademico n. 23 del 14 marzo 2024, nella quale è stato approvato il Regolamento disciplinare per gli studenti del Conservatorio Statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno, allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale **(all. 1)**;

Attesa, pertanto, la necessità di procedere alla emanazione del suddetto Regolamento disciplinare per gli studenti;

Visto l'art. 6, comma 4 del D.P.R. n. 132/2003, ai sensi del quale "Il direttore e' titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti"

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. è emanato il Regolamento disciplinare per gli studenti del Conservatorio Statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno, allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale **(all. 1)**;
3. di dare atto che il presente decreto è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 37, comma 2 dello Statuto di autonomia;
4. di disporre la pubblicazione del presente decreto all'Albo on line del Conservatorio, ai sensi dell'art. 37, comma 1 dello Statuto di autonomia;

5. di dare atto che il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione all'Albo on line del Conservatorio;
6. di disporre la pubblicazione dell'oggetto del presente decreto nella sezione "Provvedimenti" di Amministrazione trasparente, in attuazione delle disposizioni recate dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di disporre la pubblicazione dell'allegato Regolamento disciplinare per gli studenti del Conservatorio statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno nella sezione "Disposizioni generali/Atti generali" di Amministrazione trasparente, in attuazione delle disposizioni recate dall'art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE
Prof. Federico Rovini



Firmato digitalmente da:

ROVINI FEDERICO

Firmato il 09/04/2024 10:23

Seriale Certificato: 1929804

Valido dal 17/11/2022 al 17/11/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

REGOLAMENTO DISCIPLINARE PER GLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “PIETRO MASCAGNI” DI LIVORNO

Art. 1

(Principi e finalità)

1. Il presente Regolamento è finalizzato a garantire la correttezza dei rapporti e l’osservanza di basilari principi di rispetto e decoro tra quanti, a qualunque titolo, operano all’interno del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno, di seguito denominato “Conservatorio”. In particolare, esso definisce i principi generali di comportamento che gli studenti sono tenuti ad osservare nei loro rapporti con il Conservatorio, stabilisce le norme disciplinari e le sanzioni relative alla loro violazione.
2. Per studenti si intendono tutti gli allievi iscritti, a qualunque titolo, al Conservatorio. In tale categoria rientrano anche gli studenti che frequentano il Conservatorio per un periodo limitato di tempo.
3. La responsabilità disciplinare è individuale.
4. Le violazioni disciplinari relative al comportamento non possono influire sulla valutazione del profitto.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica agli studenti iscritti al Conservatorio, anche per fatti commessi dagli stessi al di fuori dei locali e delle attività del Conservatorio, ivi compresi mezzi di comunicazione di massa e *social media*, quando siano riconosciuti lesivi della dignità e dell’immagine dell’Istituzione.

Art. 3

(Doveri degli studenti)

1. Gli studenti iscritti al Conservatorio sono tenuti a concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita accademica, alla crescita culturale del Conservatorio e della comunità in cui esso è inserito. A tale proposito, è loro dovere frequentare regolarmente i corsi ed assolvere gli impegni connessi alle proprie attività di studio e di produzione artistica, con particolare riguardo alle attività collettive.
2. Gli studenti hanno il dovere di tenere alti il prestigio e la considerazione di cui gode il Conservatorio nella comunità e nel territorio in cui è inserito, oltre che nella comunità accademica nazionale ed internazionale.

3. controllo del Conservatorio, del Direttore, del Direttore amministrativo, del personale docente e non docente del Conservatorio, di eventuale personale esterno addetto ai servizi del Conservatorio e degli altri studenti un comportamento rispettoso ed utilizzare un linguaggio corretto, sia in forma verbale che in forma scritta.
4. Gli studenti sono tenuti ad informarsi sui calendari delle lezioni e delle attività di produzione artistica, sulle date dei saggi e dei concerti finali, sulle disposizioni ed i regolamenti specifici emanati dagli organi del Conservatorio e sull'osservanza di tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dalla normativa vigente, nonché di ogni altra normativa promulgata dal Direttore, dal Consiglio Accademico o dal Consiglio di Amministrazione, nonché di ogni comunicazione pubblicata sul sito web istituzionale. Non è ammessa l'ignoranza quale motivazione di eventuali inadempienze.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture/attrezzature e strumenti del Conservatorio ed a comportarsi in modo tale da non arrecare danno alle persone, ai locali e ai beni mobili di proprietà o di terzi, detenuti a qualunque titolo dal Conservatorio, nonché a beni mobili di terzi che si trovino, anche temporaneamente, all'interno dei locali del Conservatorio o di sue sedi staccate.
6. È stretto dovere dello studente svolgere la tesi di laurea attraverso la propria personale applicazione al tema prescelto, nel pieno rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere dell'ingegno di ogni livello.
7. La violazione dei doveri di comportamento previsti dal presente articolo comporta responsabilità disciplinare.

Art. 4
(Illeciti disciplinari)

1. Costituiscono illecito disciplinare le seguenti condotte, messe in atto anche a mezzo stampa, internet e *social media*:
 - a) ledere l'immagine del Conservatorio o la dignità dei membri degli organi istituzionali di indirizzo e controllo del Conservatorio, del Direttore, dei docenti, del personale tecnico e amministrativo, di altri studenti o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali del Conservatorio;
 - b) arrecare offesa in qualsiasi forma, scritta o verbale, usare violenza fisica, morale o minacciare qualsiasi soggetto che, a qualsiasi titolo, frequenta il Conservatorio;
 - c) danneggiare i beni di proprietà o a qualsiasi titolo detenuti dal Conservatorio;
 - d) assentarsi ingiustificatamente dalle attività di produzione artistica del Conservatorio e dalle relative prove;
 - e) alterare, modificare o contraffare atti inerenti alla propria o all'altrui carriera di studi;

- f) impedire o rendere più difficoltoso l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri;
 - g) violare leggi e regolamenti;
 - h) ostacolare o impedire il regolare svolgimento delle lezioni;
 - i) fare un uso improprio, dannoso o a fini riconosciuti come illegali, della rete internet attraverso i punti d'accesso collocati all'interno del Conservatorio;
 - j) utilizzare impropriamente strumenti elettronici e telefoni cellulari durante le lezioni o le altre attività didattiche, di produzione o di ricerca del Conservatorio;
 - k) fare un uso improprio del materiale registrato durante le attività del Conservatorio;
 - l) fumare all'interno dei locali del Conservatorio.
2. Non costituisce illecito disciplinare la partecipazione a manifestazioni collettive e ad ogni altra forma di protesta, purché essa avvenga nel rispetto del comma 1 del presente articolo, dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone o cose.

Art. 5 **(Sanzioni)**

1. Le sanzioni disciplinari sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare, ispirate al principio della riparazione del danno e tese a rafforzare il senso di responsabilità.
2. Fermo restando che l'illecito accertato può essere oggetto di possibili conseguenze giuridiche, anche penali, le sanzioni che possono essere comminate dal Conservatorio, in ordine di gravità, sono le seguenti:
- a) ammonizione verbale;
 - b) ammonizione scritta;
 - c) esclusione dall'attività di produzione artistica del Conservatorio per un periodo compreso tra un mese ed un anno;
 - d) non ammissione ad uno o più esami, per un periodo massimo di 3 (tre) mesi;
 - e) sospensione da uno o più corsi per un periodo massimo di un anno;
 - f) radiazione dal Conservatorio per gravissimi illeciti disciplinari, senza rimborso delle tasse e dei contributi versati.
3. L'individuazione della sanzione applicabile deve avvenire tenendo conto della gravità del fatto, della gravità delle sue conseguenze, degli eventuali precedenti disciplinari, della congruità della sanzione rispetto ad eventuali fatti della stessa indole commessi precedentemente.

Art. 6
(Organi competenti)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c) sono comminate dal Direttore del Conservatorio, sentito lo studente.
2. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d), e) ed f) sono comminate dal Direttore, sentito il Consiglio Accademico e lo studente.
3. In caso di prolungata assenza o di impedimento da parte del Direttore, la competenza alla irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento è attribuita al Vice Direttore.

Art.7
(Procedimento disciplinare)

1. Il Direttore, ricevuta in forma scritta la notizia del presunto illecito, dispone l'apertura del procedimento disciplinare. Nei casi di possibile sanzione prevista dall'articolo 5, comma 2, lettere d), e) ed f) deve darne tempestiva comunicazione al Consiglio Accademico.
2. Il Direttore può acquisire documenti, sentire testimoni e compiere qualsiasi altra attività che ritenga utile. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2, lettere d), e) ed f), il Direttore dovrà sentire lo studente, in presenza della Consiglio Accademico. In caso di mancata presentazione dello studente, senza giustificazione, il procedimento disciplinare prosegue in ogni caso il suo *iter*.
3. La comunicazione del Direttore allo studente soggetto al procedimento disciplinare deve contenere:
 - a) la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
 - b) l'avviso a presentarsi, in data e orario definiti, davanti al Direttore per essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
 - c) l'informativa relativa alla facoltà dell'interessato di farsi assistere da un docente di propria fiducia e/o di presentare memorie difensive ed eventuali documenti a sua discolpa.
4. In casi di particolare gravità, il Direttore può applicare la misura cautelare della sospensione provvisoria dello studente dalle attività didattiche fino all'esito del procedimento.
5. Tra la comunicazione del Direttore e l'audizione dello studente deve intercorrere un periodo di tempo non inferiore a 7 (sette) giorni lavorativi.
6. L'attività istruttoria deve concludersi entro 30 (trenta) giorni e il Direttore può disporre l'archiviazione o adottare uno specifico provvedimento disciplinare.
7. Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera dello studente.

8. Le Istituzioni di appartenenza sono informate delle sanzioni irrogate a studenti di altre Istituzioni, temporaneamente ospiti del Conservatorio in forza di specifiche convenzioni.

Art. 8 ***(Organo di garanzia)***

1. Ai fini dell'accertamento degli illeciti disciplinari sanzionabili con i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d), e) ed f) del presente regolamento, il Direttore è tenuto ad avvalersi dell'attività istruttoria del Consiglio Accademico, che ha il compito di verificare la fondatezza della notizia di illecito disciplinare. Per gli illeciti disciplinari di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 5, comma 2 del presente regolamento, il Direttore può avvalersi, a sua discrezione, dell'apporto del Consiglio Accademico.

2. Contro le sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 5 comma 2, lettere a), b) e c) del presente regolamento è ammesso ricorso al Consiglio Accademico da parte dello studente, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di irrogazione della sanzione, a condizione che il Consiglio Accademico non sia già stato coinvolto nell'attività istruttoria promossa dal Direttore. Il Consiglio Accademico, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione del ricorso, può confermare, in forma scritta, la sanzione comminata dal Direttore o comunicare allo stesso, sempre in forma scritta, l'invito a riesaminare il provvedimento, indicando la sanzione disciplinare ritenuta appropriata rispetto all'illecito disciplinare commesso dallo studente. In caso di mancato riesame del provvedimento da parte del Direttore entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'invito al riesame da parte del Consiglio Accademico, il provvedimento disciplinare diviene definitivo.

3. I termini previsti dal precedente comma 2 sono da intendere perentori.

4. I provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo e sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa, entro i termini previsti dalla legge.

Art. 9 ***(Entrata in vigore)***

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo on line del Conservatorio del decreto del Direttore di emanazione del regolamento stesso.